

DEFINIZIONI

1. Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro , nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. **NON SONO D.P.I. :**
 - a) gli indumenti da lavoro ordinari , le uniformi in generale ;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso ;
 - c) le attrezzature delle forze armate (esercito , polizia , ecc) ;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradale ;
 - e) i materiali per uso sportivo
 - f) i materiali per l'autodifesa o la dissuasione ;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi .

OBBLIGHI D'USO

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati , sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione , da mezzi di protezione collettiva, dalla riorganizzazione del lavoro .

REQUISITI DEI D.P.I.

1. Devono essere conformi alle norme dettate dal D.Lgs 4/12/1992 n° 475 e segg. Modifiche.
2. Devono essere adeguati ai rischi da prevenire.
3. Devono essere adeguati alle condizioni di lavoro.
4. Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.
5. Devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
6. In caso di rischi multipli , che richiedo l'uso simultaneo di più D.P.I. , questi devono essere tra loro compatibili mantenendo la loro efficacia.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

1. Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi.
2. Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessari.
3. Valuta sulla base delle informazioni il materiale disponibile in commercio.
4. Aggiorna le sue scelte ogni qualvolta intervenga una variazione significativa.
5. Individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato in funzione della entità del rischio, caratteristiche del posto di lavoro, prestazioni dei D.P.I. scelti.
6. Fornisce ai lavoratori i D.P.I. conformi alle norme e in quantità idonea.
7. Mantiene in efficienza i D.P.I. forniti secondo le indicazioni dei fabbricanti.
8. Provvede che i D.P.I. vengano utilizzati secondo gli usi previsti.
9. Fornisce ai lavoratori indicazioni comprensibili.
10. Destina ogni D.P.I. ad un uso personale , per quelli di uso collettivo adotta misure igieniche adeguate.
11. Forma , informa e addestra il personale all'uso dei D.P.I. in particolare modo per quelli di III categoria e per gli oto protettori.
12. Stabilisce le procedure aziendali da seguire dopo l'uso , la consegna e il deposito dei D.P.I..

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1 I lavoratori hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione informazione e addestramento .
- 2 I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione.
- 3 Il lavoratore provvede alla cura dei D.P.I. messi a propria disposizione.
- 4 Il lavoratore non può apportare modifiche ai D.P.I..
- 5 Al termine del loro utilizzo seguono scrupolosamente le indicazioni aziendali in materia di riconsegna del materiale.
- 6 I lavoratori segnalano IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro , al dirigente o al preposto qualsiasi difetto , inconveniente rilevato sui D.P.I. messi a loro disposizione

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO

Il contenuto dell'Allegato VIII del D.L.gs 81/2008 costituisce l'elemento di riferimento per l'applicazione degli obblighi del Datore di Lavoro .

In base a quando riportato sul Documento della Valutazione del Rischio il Datore di Lavoro e il Medico Competente hanno individuato i Dispositivi di Protezione Individuali da assegnare al dipendente tenuto conto delle mansioni svolte.

-
-
-
-
-
-
-
-



D.LGS 81/2008
Capo II
(Art 74 – 79)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 10

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

I Dispositivi di Protezione Individuali

a cura del SPP